

IMU E TRIBUTI LOCALI**FAQ del MEF sulla seconda rata IMU e TASI 2016**

di Alessandro Bonuzzi

Al fine di agevolare il versamento della **seconda rata** dell'IMU e della TASI per l'anno 2016, in scadenza il prossimo 16 dicembre, il **Ministero dell'economia e delle finanze** ha elaborato le risposte ad alcune domande frequentemente poste all'Amministrazione finanziaria dagli addetti ai lavori in merito alla corretta individuazione delle **aliquote applicabili**.

Le indicazioni fornite sono esposte nella seguente tabella di sintesi.

QUESTIONE

1. Quali delibere considerare e dove reperirle

CHIARIMENTO

Il versamento deve essere effettuato sulla base delle **delibere approvate dal comune per l'anno 2016** a condizione che:

- l'atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30.6.2016 e poi ulteriormente differito al 31.7.2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);
- l'atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28.10.2016;
- l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva **non sia stata aumentata** rispetto a quella applicabile nell'anno 2015.

La verifica sulla sussistenza delle condizioni può essere effettuata accedendo al sito internet www.finanze.it.

2. Assenza di delibera 2016 pubblicata sul sito

Occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione all'abitazione principale, ai terreni agricoli e agli immobili in comodato e locati a canone concordato.

3. Delibera 2016 approvata oltre il 30.4.2016

Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le **aliquote dell'anno 2015**.

Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

4. Delibera 2016 approvata entro il termine ma pubblicata oltre il 28.10.2016

Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le **aliquote dell'anno 2015** (salvo situazione particolari per le quali si rimanda alla FAQ).

Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

5. Delibera 2016 che Trovano applicazione le aliquote vigenti per l'anno 2015. prevede l'aumento delle aliquote IMU

Infatti, l'efficacia delle delibere che prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015 è automaticamente sospesa.

6. Delibera 2016 che I contribuenti possono usufruire dell'aliquota agevolata deliberata. introduce sia

un'aliquota IMU ridotta che una più elevata Infatti, la delibera deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone l'aumento dell'aliquota rispetto al 2015.

7. Delibera 2016 che Trova applicazione l'aliquota agevolata IMU vigente per l'anno 2015. prevede per il

comodato un'aliquota IMU più alta rispetto al 2015 Peraltro, qualora ricorrono i requisiti previsti dalla lettera 0a) dell'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, alle unità immobiliari date in comodato si applicherà al 2015

- sia la **riduzione del 50% della base imponibile**,
- sia l'aliquota agevolata vigente nell'anno 2015.

Tale conclusione vale ovviamente anche per la **TASI**.

Le stesse conclusioni (IMU/TASI) si applicano in relazione agli **immobili locati a canone concordato** i quali beneficiano quindi:

- sia della relativa (eventuale) aliquota agevolata vigente nel 2015;
- sia della riduzione dei tributi al 75%.

8. Delibera 2016 che Qualora, in relazione ai fabbricati merce, la delibera TASI preveda prevede un'aliquota TASI per i fabbricati merce dapprima esentati

Ciò in ragione del fatto che non è consentito alcun incremento rispetto alla misura dell'aliquota vigente nell'anno 2015.

Trova applicazione l'**aumento** dell'aliquota.

9. Aumento di aliquota IMU 2016 con dissesto finanziario del Comune

La sospensione dell'efficacia degli aumenti **non opera** per i Comuni che deliberano il dissesto e il predisastro.

10. Maggiorazione TASI per il 2015 in caso di mancata approvazione della delibera 2016

La **maggiorazione TASI** dello 0,8 per mille vigente nel 2015 **non è applicabile nel 2016**.

In particolare, la maggiorazione non è applicabile:

- in assenza della delibera 2016 di conferma (come nel caso analizzato);
- quando, sebbene sia presente la delibera 2016 di conferma, la stessa sia stata adottata oltre il 30.4.2016 o sia stata pubblicata sul sito www.finanze.it oltre il 28.10.2016.

DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*